



COMUNE DI GALLICANO

Provincia di Lucca

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 54

SEDUTA DEL 21.12.2018

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100;

L'anno **duemiladiciotto** e questo giorno **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore **18.00**, nella residenza comunale, previa convocazione nei modi e nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, si è riunito in prima convocazione il consiglio comunale, sotto la presidenza del dott. David Saisi, nella sua qualità di sindaco e con la partecipazione del segretario generale dott.ssa Silvana Citti.

All'appello risultano presenti n. 10 consiglieri comunali ed assenti, sebbene debitamente convocati, n. 3 consiglieri, come segue:

1 - DAVID SAISI	Presente	10 - MARIA STELLA ADAMI	Assente*
2 - DINO PONZIANI	Presente	11 - ANTONELLA PELLEGRINOTTI	Presente
3 - MAURIZIO BACCHINI	Presente	12 - MAURO POLI	Assente*
4 - LARA BARBI	Assente	13 - DANIELE VENTURINI	Presente
5 - ANNA LORENZI	Presente		
6 - MARIA PAOLA SIMI	Presente		
7 - SILVIA SIMONINI	Presente		
8 - RICCARDO RIGALI	Presente		
9 - ELEONORA VANNUCCI	Presente		

* Assente giustificato

Risultano essere presenti alla seduta gli assessori esterni, senza diritto di voto, Raffaella Rossi e Serena Da Prato.

Constatato che il numero dei presenti è legale, per la validità dell'adunanza in prima convocazione, ai sensi dell'art. 56 dello statuto comunale,

IL PRESIDENTE

Dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, a firma del responsabile del settore finanziario procede al suo esame;
- introdotto dal presidente l'argomento, si registrano i sotto riportati interventi per il cui testo integrale si fa rinvio al verbale originale, così come risultante dalla registrazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- la legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "*processo di razionalizzazione*" delle società partecipate sulla scorta delle indicazioni contenute nel "*Piano Cottarelli*" predisposto nell'agosto 2014 dall'allora commissario straordinario alla "*spending review*";
- in particolare, i commi 611 e 612 dell'articolo unico della citata legge 190/2014 individuava i criteri cui dovevano uniformarsi gli enti locali, allo scopo di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, per l'attuazione del processo di razionalizzazione delle società partecipate;
- in ottemperanza alle citate disposizioni di legge il Comune di Galliciano ha provveduto ad elaborare il piano operativo per la razionalizzazione delle società partecipate entro i termini di legge;
- al riguardo, la relazione del sindaco in data 26 marzo 2015 è stata approvata, per le rispettive competenze, dalla giunta comunale con deliberazione n. 21 del 26 marzo 2015 e dal consiglio comunale con atto n.10 del 28 maggio 2015;
- con deliberazione del consiglio comunale n.7 del 7 aprile 2016 si è provveduto a prendere atto delle risultanze del piano di razionalizzazione di cui trattasi, come da relazione del sindaco in data 30 marzo 2016;
- gli atti sopra citati sono stati trasmessi alla Corte dei conti – Sezione Toscana, come previsto dalle disposizioni di legge richiamate nelle presenti premesse.

ATTESO che:

- con il D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015 n.124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (di seguito denominato anche "T.U.S.P."), come integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100 (di seguito denominato anche "decreto correttivo"), il legislatore ha inteso rendere sistematica la ricognizione e la verifica delle partecipazioni societarie da parte della pubblica amministrazione, sulla base dei medesimi principi già enunciati nei commi 611 e 612 della legge di stabilità 2015.
- ai sensi del predetto T.U.S.P. (art.4, comma 1) le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- le pubbliche amministrazioni, fermo restando quanto sopra indicato, possono mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle

attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., e comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, e precisamente:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art.193 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del citato decreto legislativo n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del già citato decreto legislativo n. 50/2016”;

f) ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”.

Richiamato l'art.20, comma 1, del TUSP, relativo all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare *“annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”*, entro il 31 dicembre di ciascun anno;

dato atto che il comma 2 dello stesso art.20 del TUSP, in merito ai presupposti richiamati dal comma 1, recita testualmente *“2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (ridotta dall'art.26, comma 12-quinques, del decreto correttivo, a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019);

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4".

RICHIAMATA la deliberazione del consiglio comunale n.30 del 28 settembre 2017 con la quale si procedeva, ai sensi dell'art.24 del TUSP ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo 175/2016 (23 settembre 2016) quale aggiornamento, ai sensi del comma 2 dello stesso art.24, del piano operativo di razionalizzazione approvato ai sensi della legge 190/2014.di cui sopra.

RILEVATO che, in correlazioni alle risultanze finali della ricognizione di cui sopra, come meglio descritte nell'allegato del provvedimento stesso, qui integralmente richiamato per costituire i presupposti formali e sostanziali del presente atto, si disponeva quanto segue:

a) il mantenimento delle partecipazioni del Comune di Galliciano, senza interventi stante l'avvenuto accertamento, in capo alle società interessate, di tutti i requisiti previsti dal comma 2 del citato art.20, nelle seguenti società:

- Edilizia residenziale Pubblica - ERP- Lucca S.r.l.;
- Consorzio Toscana Trasporti - CTT Nord S.r.l.;
- Garfagnana Ecologia Ambiente - GEA S.r.l.;
- GAIA S.p.A..

b) il mantenimento della partecipazione del Comune di Galliciano in RETI AMBIENTE S.p.A. subordinato, stante la carenza dei requisiti di cui alle lettere b) e d) dello stesso comma 2 del richiamato art.20, ad interventi di razionalizzazione finalizzati, mediante processi di fusione/incorporazione con l'organismo di diritto privato (socio industriale), alla costituzione del gestore unico del ciclo dei rifiuti per l'ambito territoriale di riferimento ("TOSCANA COSTA") in coerenza, peraltro, con il percorso già delineato dalla stessa società e dall'Autorità del medesimo ambito.

ATTESO che in sede di ricognizione straordinaria di cui all'art.24 del TUSP:

- sono state esplicitate le ragioni che consentivano il mantenimento delle partecipazioni di questo Ente in ERP S.r.l., CTT Nord S.r.l., GEA S.r.l. e GAIA S.p.A.;
- sono state descritte le motivazioni circa l'impossibilità per questo Ente di poter procedere autonomamente all'elaborazione e conseguente approvazione di un piano di razionalizzazione di RETI AMBIENTE S.p.A. per le obiettive circostanze di fatto, sussistenti anche alla data del 31 dicembre 2017, illustrate nella relazione allegata sub A) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

RILEVATO che:

- l'art.20 del citato D.Lgs. 175/2016 stabilisce che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, con decorrenza dall'anno 2018, appositi piani di razionalizzazione mediante i quali, in sede di analisi condotta sulle proprie partecipazioni societarie, rilevino le partecipazioni "non conformi" in quanto non riconducibili ad alcuna delle categorie previste dall'art.4, ovvero non soddisfino i requisiti di cui all'art.5, commi 1 e 2, o che non ricadano in una delle ipotesi di cui all'art.20, comma 2, dello stesso decreto;
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) – Dipartimento del Tesoro, in condivisione in virtù di uno specifico protocollo d'intesa con la Corte dei Conti, ha elaborato le linee guida per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche con riferimento alla data del 31 dicembre 2017;

- come specificato nelle stesse linee guida, gli adempimenti previsti dall'art.20 del D.Lgs. 175/2016 dovranno essere integrati da quelli stabiliti dall'art.17 del D.L. 24 giugno 2014 n.90, convertito in legge 11 agosto 2014 n.114, in ordine al censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti nominati negli organi di governo delle società ed enti;
- con il presente atto dovrà essere approvato il modello standard dell'atto di revisione e dei relativi esiti, come disposto dalle citate linee guida al fine della comunicazione dei dati mediante la compilazione dell'applicativo "*Partecipazioni*" del Dipartimento del Tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>).

Considerato che nell'allegato sub B) al presente atto, recante "*Revisione annuale partecipazioni societarie 2018*" sono riportate, per ciascuna società partecipata, singole schede redatte sulla base dei modelli standard approvati dal MEF contestualmente alle Linee guida, come sopra specificato.

ESAMINATO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nello stesso allegato A) sopra richiamato.

ATTESO che gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente in ordine alla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione con o senza interventi).

RITENUTO, per le motivazioni analiticamente espresse nell'allegato A), assumere le determinazioni descritte nel dispositivo del presente atto.

VISTO l'art. 42 del sopra citato D.Lgs. 267/2000:

DELIBERA

1. DI APPROVARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI RICHIAMARE, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento la relazione di cui alla deliberazione del consiglio comunale n. 30 del 28 settembre 2017, inerente la revisione straordinaria delle società partecipate approvata ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n.100;
3. DI APPROVARE, ai sensi dell'art.20 del citato D.Lgs. 175/2016 e dell'art.17 del D.L. 90/2014, convertito in legge 11 agosto 2014, n.114, l'esito della revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2017 dal Comune di Galliciano, come da allegato sub A) alla presente deliberazione per costituire parte integrante e sostanziale;
4. DI DARE ATTO che l'allegato A) di cui al precedente punto del dispositivo è costituito:
 - dalle schede di rilevazione, redatte secondo le Linee guida ed il modello standard predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in condivisione con la Corte dei Conti, delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Galliciano, quali risultanti alla data del 31 dicembre 2017;
 - dalla dettagliata contestuale descrizione delle motivazioni assunte per le determinazioni in esito alla ricognizione al 31 dicembre 2017 delle partecipazioni societarie;
5. DI CONFERMARE con il presente atto, quale esito della revisione ordinaria di cui trattasi,;

a) il mantenimento senza interventi delle partecipazioni del Comune di Gallicano, stante l'avvenuto accertamento in capo alle società interessate di tutti i requisiti previsti dal comma 2 del citato art.20, nelle seguenti società:

- Edilizia residenziale Pubblica – ERP- Lucca S.r.l.;
- Consorzio Toscana Trasporti - CTT Nord S.r.l.;
- Garfagnana Ecologia Ambiente - GEA S.r.l.;
- GAIA S.p.A.

b) il mantenimento della partecipazione del Comune di Gallicano in RETI AMBIENTE S.p.A. subordinato, stante la carenza dei requisiti di cui al comma 2 del richiamato art.20, lettere b) e d), ad interventi di razionalizzazione finalizzati, mediante processi di fusione/incorporazione con l'organismo di diritto privato (socio industriale), alla costituzione del gestore unico del ciclo dei rifiuti per l'ambito territoriale di riferimento ("TOSCANA COSTA") in coerenza, peraltro, con il percorso già delineato dalla stessa società e dall'Autorità del medesimo ambito;

6. DI DISPORRE, come indicato dalle Linee guida sopra richiamate, l'invio delle comunicazioni della revisione periodica al 31 dicembre 2017 mediante la compilazione dell'applicativo "*Partecipazioni*" del suddetto Dipartimento del Tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>), dando atto che le informazioni saranno disponibili anche alla Sezione di Controllo per la Regione Toscana della Corte dei conti, nonché alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo ed il monitoraggio sull'attuazione del D.Lgs. 175/2016 presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

7. DI DISPORRE altresì che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, del D.L. n. 90/2014, convertito in legge 114/2014, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015, tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del D.Lgs. 100/2017;

8. DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Toscana, con le modalità indicate dall'art. 24, commi 1 e 3 del T.U.S.P. e dall'art. 21 del D.Lgs. 100/2017;

9. DI TRASMETTERE la presente deliberazione alle società partecipate dal Comune di Gallicano.

10. DI PUBBLICARE il presente atto, con i relativi allegati, sul sito internet del Comune, sub sezione "*Amministrazione trasparente*", sotto sezione di 1° livello "*Enti controllati*", sotto sezione di 2° livello "*Società partecipate*", ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016.

- Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;
- visto il testo unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 267/2000;
- Chiusa la discussione, il presidente pone in votazione la sopra riportata proposta di deliberazione che viene APPROVATA dal consiglio comunale, avendo ottenuto su:

n. 10 presenti, n. 10 votanti;

n. 10 voti favorevoli, resi in forma palese;

Il presidente, ne fa analoga proclamazione.

- Quindi;
- Stante l'urgenza;

n. 10 presenti, n. 10 votanti;

n. 10 voti favorevoli, resi in forma palese;

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000.

COMUNE DI GALLICANO
-PROV. DI LUCCA-

Proposta deliberazione C.C.

Art.49 D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100;

UFFICIO PROPONENTE RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 si esprime parere favorevole:

- In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Gallicano, lì 21.12.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MANUELA TORELLI

UFFICIO RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 si esprime parere favorevole:

- In ordine alla regolarità in linea contabile della deliberazione.

Gallicano, lì 21.12.2018

IL RESPONSABILE AREA CONTABILE
Rag.MANUELA TORELLI

Letto e sottoscritto, all'originale dal presidente e dal segretario comunale.

IL PRESIDENTE

Dott.David Saisi

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Silvana Citti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, oggi è stata pubblicata, in copia, all'albo pretorio del comune di Gallicano, dove vi rimarrà per 15 giorni.

Gallicano, 08.01.2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Pierangelo Panelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La suesesa deliberazione è divenuta esecutiva in data ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Pierangelo Panelli

Lì,

COMUNE DI GALLICANO

N. Registro Pubblicazione degli Atti,

pubblicato dal 08.01.2019 al 23.01.2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Pierangelo Panelli